

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO**



Città di Sala Consilina (SA)

COMUNE DI SALA CONSILINA
Prot. 00000372/2017
del 09-01-2017
Prot. in PARTENZA
AREA TECNICA



**PROCEDURA NEGOZIATA,
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E FIGURE DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI
PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO
FONTI", DEL COMUNE DI SALA CONSILINA**

FAQ 2

Premesso che:

- nell'AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL 26/10/2016:
al punto 3.2.1 in merito ai requisiti di ordine speciale l'Avviso recita "espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi a quello per il quale si richiede la candidatura (servizi di DL e/o CSE) a quello oggetto di affidamento afferenti lavori appartenenti alle categorie cui si riferisce il servizio da affidare, di importo globale almeno pari all'importo stimato dei lavori a cui si riferisce l'incarico da affidare" senza specificare la classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013;
- che nella lettera di invito alla procedura negoziata al punto 2.2. TIPO DI APPALTO vengono riportate le categorie dell'affidamento secondo il D.M. 143/2013, in particolare:

Descrizione sommaria del lavoro pubblico	ID Opere	Importo dei lavori
Realizzazione complesso scolastico fonti	S.03 STRUTTURE	€ 498.187,63
	E.08 EDILIZIA	€ 535.377,75
	IA.02 IMPIANTI	€ 248.225,72
TOTALE		€ 1.295.000,00

- al punto 4.3.3 della lettera di invito alla procedura negoziata "Requisiti di ordine speciale di partecipazione - requisiti tecnico-organizzativi" viene specificatamente richiesto che il concorrente di aver espletato negli ultimi 10 anni anteriore alla lettera di invito servizi analoghi a quello oggetto di affidamento relativo a lavori rientranti nella classificazione di cui al punto 2.2 per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno l'importo stimato dei lavori.

Premesso ciò si chiede:

1. Se qualora non in possesso di uno dei requisiti di ordine speciale di partecipazione - requisiti tecnico-organizzativi di cui al 4.3.3 della lettera di invito alla procedura negoziata, il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) può essere allargato anche ad altro soggetto in possesso dei requisiti mancanti;

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO**



Città di Sala Consilina (SA)

2. se qualora non in possesso di uno dei requisiti di ordine speciale di partecipazione - requisiti tecnico-organizzativi di cui al 4.3.3 della lettera di invito alla procedura negoziata, può essere utilizzato l'Istituto dell'Avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 5012016.

RISPOSTA 2

Per rispondere al quesito si ritiene prima di tutto necessario riportare quanto esplicitato in materia di qualificazione dalle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016) alla sezione V Classi, categorie e tariffe professionali.

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

Premesso ciò, *non è contemplata la possibilità di allargare l'RTP ad altro soggetto, bensì, stando al combinato disposto dell'art. 89, commi 1 e 6 del D.Lgs 5012016, e della linea guida Anac in materia, i suddetti requisiti e nello specifico lo svolgimento di altri servizi negli ultimi dieci anni, possono essere soddisfatti attraverso l'avvalimento, ossia facendo ricorso ad uno o più ausiliari.*

Sala Consilina, 09/01/2016

Il Dirigente dell'Area Tecnica
f.t.o. Ing. Attilio De Nigris